SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 57

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 10 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero delle attività produttive

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

Agenzia delle entrate

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 33

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Decreti contenenti la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per le regioni, gli enti locali e le università, in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) e dell'articolo 1, comma 79, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Legge finanziaria 2005).

Da 05A01940 a 05A01942

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 34

Università di Modena e Reggio Emilia

DECRETO RETTORALE 14 febbraio 2005, n. 2.

Modificazioni allo statuto.

05A01943

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° marzo 2005, n. **32.**

Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;

c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'articolo 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.

Art. 2.

Princìpi e criteri direttivi

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i princìpi della direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'articolo 126-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono inoltre informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*:

1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli *standard* di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;

3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;

4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;

b) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*:

1) superamento del sistema delle tariffe obbligatorie a forcella per l'autotrasporto di merci;

2) libera contrattazione dei prezzi per i servizi di autotrasporto di merci;

3) responsabilità soggettiva del vettore ai sensi della normativa vigente e, ove accertata, del committente, del caricatore e del proprietario delle merci, i quali agiscono nell'esercizio di un'attività di impresa o

di pubbliche funzioni, per la violazione delle disposizioni sulla sicurezza della circolazione, per quanto riguarda, in particolare, il carico dei veicoli, i tempi di guida e di riposo dei conducenti e la velocità massima consentita;

4) previsione, di regola, della forma scritta per i contratti di trasporto;

5) previsione della nullità degli effetti derivanti da comportamenti diretti a far gravare sul vettore il peso economico delle sanzioni a carico del committente per effetto delle violazioni di cui al numero 3);

6) previsione, in caso di controversie legali relative a contratti non in forma scritta, dell'applicazione degli usi e delle consuetudini raccolti nei bollettini predisposti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

7) previsione di criteri per definire i limiti del risarcimento per perdita o avaria delle cose trasportate;

8) individuazione di un sistema di certificazione di qualità per particolari tipologie di trasporti su strada, come quelle delle merci pericolose, delle derrate deperibili, dei rifiuti industriali e dei prodotti farmaceutici, con definizione dei modi e dei tempi per attuare tale disposizione nel rispetto dell'autonomia di impresa e della normativa nazionale e comunitaria in materia di certificazione;

9) nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria in materia di tutela della concorrenza, possibilità di previsione di accordi di diritto privato, definiti fra le organizzazioni associative di vettori e di utenti dei servizi di trasporto, a seguito di autonome e concordi iniziative negoziali, nell'interesse delle imprese rispettivamente associate;

10) introduzione di strumenti che consentano il pieno rispetto e il puntuale controllo della regolarità amministrativa di circolazione;

c) per la materia di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*:

1) riordino e razionalizzazione delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto, con attribuzione alla Consulta generale per l'autotrasporto, istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 2284/TT del 6 febbraio 2003, delle funzioni di proposta di indirizzi e strategie di governo del settore, anche in materia di controlli, monitoraggio e studio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) riforma del comitato centrale e dei comitati provinciali per l'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi con attribuzione anche di compiti di gestione operativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

3) nell'attuazione dei princìpi e dei criteri di cui ai numeri 1) e 2), garanzia dell'uniformità della regolamentazione e delle procedure, nonché tutela delle professionalità esistenti.

Art. 3.

Abrogazioni

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, sono abrogate. È prevista la decadenza, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle azioni da esercitare. Per la composizione di tali controversie è data facoltà alle parti di procedere, di comune accordo, in sede arbitrale. Il collegio si esprime entro novanta giorni dalla sua investitura.

2. Per le azioni legali già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è data facoltà alle parti di ricorrere alla composizione in sede extragiudiziale.

Art. 4.

Disposizione finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2557):

Presentato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (Lunardi) il 29 ottobre 2003.

Assegnato alla commissione 8ª, in sede referente, il 25 novembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla commissione 8ª il 10 marzo 2004, il 19 e il 25 maggio 2004, il 16 giugno 2004, il 1°, 7 e 15 luglio 2004.

Esaminato in aula il 15 ed il 28 luglio 2004 ed approvato il 29 luglio 2004.

Camera dei deputati (atto n. 5197):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni), in sede referente, il 3 agosto 2004 con pareri delle commissioni I, II, V, XIV e Parlamentare per le questioni regionali.

Esaminato dalla IX commissione il 22 e 30 settembre 2004, il 20 e 26 ottobre 2004, il 16 novembre 2004, il 1°, 15, 16 e 22 dicembre 2004, il 19 e 27 gennaio 2005, il 9 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 14 e 15 febbraio 2005 e approvato il 16 febbraio 2005.

05G0042

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nei territori esteri. (Ordinanza n. 3402).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Visto l'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;

Visto il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante «Interventi umanitari per le popolazioni del sud est asiatico»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonché le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005 e n. 3399 del 18 febbraio 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, recante «Disposizioni di protezione civile, concernenti l'utilizzo di mezzi e materiali, finalizzate a prestare soccorso alle vittime dell'atto terroristico verificatosi nel territorio della Federazione Russa, nella regione dell'Ossezia, città di Beslan»;

Considerato che si rende necessario porre in essere, in termini di somma urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;

Ritenuto, inoltre, che nelle more dell'indispensabile avvio della fase della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali delle predette popolazioni, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

Ravvisata, pertanto, l'urgenza di disporre ulteriori misure atte a fronteggiare e superare la grave situazione determinatasi nei territori esteri in esame;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Allo scopo di realizzare le condizioni tutte di necessario supporto tecnico, operativo, organizzativo, logistico ed amministrativo per le attività in corso od ancora da avviare da parte del Dipartimento della protezione civile nelle aree del sud-est asiatico colpite dal maremoto del 26 dicembre 2004, assicurando, altresì, la più efficace attuazione dei programmi d'intervento dipartimentali in favore delle popolazioni colpite dalla predetta calamità, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile sono ridefiniti i compiti, i ruoli, l'articolazione e la composizione della struttura temporanea di missione costituita per lo scopo.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 è nominato il responsabile della struttura di missione, individuato fra i dirigenti di prima fascia in servizio presso il Dipartimento della protezione civile. Il relativo compenso è determinato dal Capo del Dipartimento, in deroga all'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 37 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, stipulato il 5 aprile 2001.

3. Nell'ambito della struttura di missione opera, in aggiunta al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile, un nucleo di esperti aventi particolare esperienza nella gestione di programmi internazionali di assistenza umanitaria e di riabilitazione e ricostruzione di strutture ed infrastrutture. A tal fine il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in aggiunta ai contratti di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, quindici contratti di collaborazione coordinata e continuativa di cui nove con personale avente particolare esperienza nei settori sopra evidenziati. I contratti di cui al presente articolo, nonché quelli di cui all'art. 1, comma 5 dell'ordinanza n. 3390/2004 sono stipulati per la durata massima di un anno.

4. In considerazione della straordinarietà degli eventi di cui in premessa, nonché in relazione ai relativi compiti affidati alla struttura di missione di cui al presente articolo, il responsabile della predetta struttura è autorizzato a conferire mandati professionali su base fiduciaria nel numero massimo di cinque, anche nei confronti di personale straniero, per specifiche attività in relazione alla necessità di conseguire particolari obiet-

tivi funzionali a supportare l'azione della struttura medesima ed il celere conseguimento degli scopi affidati alla stessa.

5. Per garantire il funzionamento della struttura di missione nei territori del sud-est asiatico il Dipartimento della protezione civile è anche autorizzato ad avvalersi di personale reperito localmente.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.

7. Al fine di assicurare il più efficace funzionamento della struttura di missione in Sri Lanka, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare nel predetto territorio apposito contratto di conto corrente bancario sul quale far affluire i fondi necessari per l'acquisizione di beni e servizi ad uso della struttura di missione medesima. L'utilizzo delle somme depositate sul predetto conto è effettuato dal responsabile della funzione amministrativa della struttura di missione, previa approvazione dell'esigenza di spesa da parte del responsabile della struttura di missione medesima, con obbligo di rendicontazione e nel rispetto di apposita regolamentazione definita dal Capo del Dipartimento con proprio provvedimento.

8. Agli interventi nell'area del sud-est asiatico di competenza del Dipartimento della protezione civile si applicano, altresì, ove necessario, le disposizioni di cui al decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2.

Art. 2.

1. Al fine di dare attuazione all'apposito accordo di cooperazione con il Governo dell'Ossezia della Federazione Russa, finalizzato alla ristrutturazione ed adeguamento degli edifici di strutture sanitarie della città di Beslan, che hanno subito danni in conseguenza dell'atto terroristico verificatosi nel medesimo territorio e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3374 del 10 settembre 2004, il Dipartimento della protezione civile costituisce apposita struttura di missione coordinata da un dirigente di prima fascia del Dipartimento medesimo, che può avvalersi di cinque unità di personale specializzato con contratto di collaborazione coordinata e continuativa anche da inviare nei predetti territori per le necessarie attività di supporto alle Autorità locali.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02094

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 febbraio 2005.

Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di Foggia. (Ordinanza n. 3403).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3280 del 18 aprile 2003, recante «Primi interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della provincia di «Foggia»;

Considerato che in relazione al contesto critico in rassegna sono venute meno le condizioni richieste dalla citata legge n. 225/1992 per la concessione di un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, venuto a cessare il 1° febbraio 2005;

Considerato, tuttavia, che permane una diffusa situazione di criticità, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile per il completamento degli interventi in atto, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo;

Ritenuto che la predetta situazione, suscettibile di determinare gravi pregiudizi alla collettività, può essere fronteggiata avviando ogni iniziativa utile per scongiurare il verificarsi di ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose anche assicurando continuità alle attività poste in essere in regime straordinario e finalizzate al superamento del contesto critico in esame;

Vista la nota del 18 gennaio 2005, con cui il presidente della regione Puglia - commissario delegato, nel prendere atto dell'impossibilità di procedere ad un'ulteriore proroga dello stato di emergenza ha, peraltro, rappresentato la necessità di procedere al definitivo completamento degli interventi finalizzati al superamento della crisi in atto nel territorio della provincia di Foggia;

Ravvisata l'esigenza di disciplinare le ulteriori fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a dare continuità alle azioni intraprese in regime straordinario, nonché conseguire il definitivo superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Acquisita l'intesa della regione Puglia con nota del 18 febbraio 2005;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Puglia, commissario delegato ex art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3280 del 14 aprile 2003, provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, entro e non oltre il 31 gennaio 2006, delle iniziative già programmate per il superamento del contesto critico di cui in premessa.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. Per l'espletamento delle attività di cui al comma 1, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del soggetto attuatore e del personale già operanti presso la struttura commissariale ai sensi dell'ordinanza n. 3280/2003 citata in premessa, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'urgenza previste dall'ordinamento vigente.

Art. 3.

1. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 febbraio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A02093

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 febbraio 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantacinque giorni, relativi all'emissione del 15 febbraio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 11175 del 7 febbraio 2005, che ha disposto per il 15 febbraio 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessatacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 11175 del 7 febbraio 2005 occore indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2005;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 febbraio 2005 il prezzo medio dei B.O.T. a trecentosessantacinque giorni è risultato pari a 97,834.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006, ammonta a € 151.616.917,40 per titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 febbraio 2006.

A fronte delle predette spese, con successivo provvedimento, verrà assunto il relativo impegno per l'esercizio finaziario 2006.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni risultati pari, rispettivamente, a 98,076 ed a 96,875.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A02306

DECRETO 28 febbraio 2005.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni, relativi all'emissione del 28 febbraio 2005.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto n. 16493 del 18 febbraio 2005, che ha disposto per il 28 febbraio 2005 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a centottantaquattro giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 16493 del 18 febbraio 2005 occorre indicare con apposito decreto il prezzo risultante dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2005;

Considerato che il prezzo di assegnazione del collocamento supplementare riservato agli operatori «specialisti in titoli di Stato» è pari al prezzo medio ponderato d'asta;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 28 febbraio 2005 il prezzo medio ponderato dei B.O.T. a centottantaquattro giorni è risultato pari a 98,943.

La spesa per interessi, per l'emissione suddetta, gravante sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, ammonta a € 84.534.703,02 per i titoli a centottantaquattro giorni con scadenza 31 agosto 2005.

A fronte delle predette spese viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo massimo accoglibile ed il prezzo minimo accoglibile per i B.O.T. a centottantaquattro giorni sono risultati pari, rispettivamente, a 99,068 ed a 98,447.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio Centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2005

p. *Il direttore generale:* CANNATA

05A02307

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 febbraio 2005.

Costituzione della commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza, presso la direzione regionale del lavoro di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO DI NAPOLI

Visto il decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, recante norme in tema di razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro;

Visto l'art. 4, comma 1, del citato decreto che affida alle direzioni regionali del lavoro, sentiti i direttori regionali dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. e degli altri enti previdenziali, il coordinamento dell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale;

Letto l'art. 4, comma 2, del citato decreto nella parte in cui si dispone che, qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica, il direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza;

Letta la circolare n. 24/2004 del 24 giugno 2004, prot. 797, con la quale la Div. VII - Coordinamento ispezione del lavoro, detta chiarimenti ed indicazioni operative per una corretta applicazione sul territorio delle disposizioni normate dal succitato decreto legislativo n. 124/2004;

Ravvisata, per quanto precede, la necessità di procedere alla costituzione della suindicata commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza per la Campania, nella composizione delineata dal comma 3 del citato art. 4;

Considerato che tra i componenti del citato organismo collegiale vanno individuati, oltre ai responsabili delle istituzioni di livello regionale, anche rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

Preso atto della nota n. RSLOC64, prot. 15/0005406 del 2 luglio 2004 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. IV, nel trasmettere i più aggiornati elementi di giudizio in ordine al grado di rappresentatività, a livello nazionale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dispone che la valutazione della maggiore rappresentatività dovrà essere effettuata tenendo conto anche della particolare situazione locale, trattandosi di costituire un organismo a livello regionale;

Considerato, quindi, che, per la individuazione delle citate organizzazioni sindacali di categoria, si rende necessaria una ponderazione dei seguenti criteri di valutazione:

a) consistenza numerica degli associati delle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione dei C.C.N.L.;

d) partecipazione alla trattazione delle controversie di lavoro;

Tenuto conto che tra i siffatti indicatori quello di cui al punto *a)* consistenza degli iscritti, non può poggiare su elementi di rilevanza ufficiale, e ciò in carenza di attuazione dell'art. 39 della Costituzione;

Tenuto conto, altresì, che, in tema di rappresentatività nel settore dei datori di lavoro in agricoltura, il numero degli iscritti rispettivamente dichiarati dalle organizzazioni dei datori di lavoro agricolo non è di per sé determinante, atteso che i soggetti sindacali considerati organizzano, oltre che datori di lavoro, anche lavoratori autonomi e che, conseguenzialmente, appare necessario, doveroso ed opportuno, ai fini di una più corretta e compiuta ponderazione della rappresentatività sindacale, tenere in debita evidenza anche i dati attinti dall'I.N.P.S. e concernenti le deleghe per la riscossione dei contributi associativi validate dal suddetto Istituto per le sole aziende agricole con dipendenti, e con esclusione dei lavoratori autonomi, piccoli coloni e imprenditori agricoli;

Considerato che dalla correlazione e comparazione dei dati di rappresentatività di livello nazionale forniti dal Ministero con le risultanze degli atti istruttori contenute nelle comunicazioni effettuate dalle direzioni provinciali del lavoro della Campania sono risultate maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni:

in rappresentanza dei datori di lavoro:

Confindustria;

Confcommercio;

C.N.A.;

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;

in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;

C.G.I.L.;

C.I.S.L.;

U.I.L.;

U.G.L.;

Viste le designazioni effettuate dagli enti istituzionali di livello regionale, dalle suddette organizzazioni ed associazioni sindacali;

Decreta:

Art. 1.

È istituita nella regione Campania ed opera presso la direzione regionale del lavoro di Napoli la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui all'art. 4 del decreto legislativo 12 aprile 2004, n. 124.

Essa è così composta:

direttore *pro-tempore* della direzione regionale del lavoro per la Campania, presidente:

in rappresentanza delle istituzioni:

direttore *pro-tempore* della sede regionale I.N.P.S. per la Campania, membro effettivo;

direttore *pro-tempore* della sede regionale I.N.A.I.L. per la Campania, membro effettivo;

comandante *pro-tempore* della Guardia di finanza per la Campania, membro effettivo;

direttore *pro-tempore* dell'agenzia regionale delle entrate per la Campania, membro effettivo;

dott. De Stefano Bruno, coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali, membro effettivo;

in rappresentanza dei datori di lavoro:

dott. Savoia Mario dell'Unione industriali Campania, membro effettivo; rag. Beltotti Antonio della Confcommercio Campania, membro effettivo;

sig. Campoli Nicola della Federazione regionale della C.N.A., membro effettivo;

dott. Sambone Giuseppe della Federazione regionale degli agricoltori della Campania, membro effettivo;

in rappresentanza dei lavoratori:

sig. Lieto Raffaele della C.G.I.L. Campania, membro effettivo;

sig. Alterio Raffaele della C.I.S.L. Campania, membro effettivo;

sig. Ferrara Giuseppe della U.I.L. Campania, membro effettivo;

sig. Chianese Antonio della U.G.L. Campania, membro effettivo.

Art. 2.

I componenti effettivi della commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

Art. 3.

Alle sedute della commissione possono essere invitati a partecipare i direttori regionali degli altri enti previdenziali ed i componenti istituzionali delle commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge n. 448/1998 e successive modificazioni.

Alle sedute della commissione possono, su questioni di carattere generale attinenti la problematica del lavoro illegale, essere invitati uno o più dirigenti della Polizia di Stato ed il comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri.

Art. 4.

Ai componenti della commissione di cui agli articoli 1 e 2 ed ai soggetti che saranno eventualmente invitati a partecipare ai sensi dell'art. 3, primo alinea, del presente decreto nonché ai presidenti dei C.L.E.S., di cui alla legge n. 266/2002, convocati ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 124/2004, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione.

Art. 5.

Al funzionamento della commissione si provvede con le risorse assegnate dalla normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Napoli, 2 febbraio 2005

Il direttore regionale: APREA

05A02157

DECRETO 22 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Turismo Sociale», in Arborea.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per gli enti cooperativi, Div. V - Area III, n. 1.590.201 del 26 agosto 2004;

Decreta:

La Soc. coop. «Turismo Sociale», con sede in Arborea (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Gianni Cerchi in data 3 febbraio 1983, repertorio n. 4083, registro società n. 2410, tribunale di Oristano, n. BUSC 746/203998,è sciolta senza nomina di commissario liquidatore al sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A02001

DECRETO 22 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Assegnatari Etfas S. Anna», in Marrubiu.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Assegnatari Etfas S. Anna», con sede in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Carlo Passino in data 17 ottobre 1966, repertorio n. 25729, registro società n. 727, tribunale di Oristano, n. BUSC 243/98267, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore al sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A02002

DECRETO 22 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa piccola soc. coop. «Service 2000», in Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La piccola soc. coop. «Service 2000», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 29 ottobre 1999, repertorio n. 98939, registro società n. 41/2000, tribunale di Oristano, n. BUSC 1206/289793, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore al sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A02003

DECRETO 22 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Tre Palme», in Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Tre Palme», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 7 giugno 1984, repertorio n. 102313, registro società 2638, tribunale di Oristano, n. BUSC 768/205659 è sciolta senza nomina di commissario liquidatore al sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A02004

DECRETO 22 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Antichi Sapori della Sardegna», in Marrubiu.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Antichi Sapori della Sardegna», con sede in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 8 novembre 2000, repertorio n. 108638, registro società 9863, tribunale di Oristano, n. BUSC 1275/294275, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore al sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A02005

DECRETO 22 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Servizi assistenza», in Marrubiu.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Servizi assistenza», con sede in Marrubiu (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 17 marzo 1989, repertorio n. 140162, registro società 4075, tribunale di Oristano, n. BUSC 936/241039, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore al sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A02006

DECRETO 22 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa piccola soc. coop. «Prometeo», in Terralba.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La piccola soc. coop. «Prometeo», con sede in Terralba (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Piero Angotzi in data 16 dicembre 1999, repertorio n. 100314, registro società n. 2939/2000, tribunale di Oristano, BUSC n. 1221/291386, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore al sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A02007

DECRETO 22 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Massimiliano Kolbe», in Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Massimiliano Kolbe», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott. Michele Davino in data 24 maggio 1984, repertorio n. 102062, registro società n. 2633, tribunale di Oristano, n. BUSC 774/206663, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore al sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A02008

DECRETO 22 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Santa Margherita», in Oristano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della Cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Vista la decisione della Commissione centrale per le cooperative espressa in merito nella seduta del 15 maggio 2003;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2003 in materia di scioglimento d'ufficio senza nomina del commissario liquidatore;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la società cooperativa appresso indicata si trova nelle condizioni previste dalle norme sopra citate;

Decreta:

La società cooperativa «Santa Margherita», con sede in Oristano, costituita per rogito notaio dott.ssa Pierluisa Cabiddu, in data 3 marzo 1995, repertorio n. 12254, registro società n. 5449, tribunale di Oristano, BUSC n. 1089/271069, è sciolta senza nomina di commissario liquidatore al sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Oristano, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A02009

DECRETO 22 febbraio 2005.

Cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «La Ginestra», in Seneghe.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile, secondo comma;

Visto l'art. 2 della legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Preso atto che dalle risultanze ispettive emerge che la stessa si trova nelle condizioni previste dal sopracitato articolo 2545-*octiesdecies*, comma 2;

Decreta

la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «La Ginestra», con sede in Seneghe, in liquidazione ordinaria dal 28 dicembre 1994, costituita per rogito notarile del dott. Michele Davino 18 aprile 1980, repertorio 83369, registro società 2020, c.f. 00354440950, posizione BUSC n. 632/176825.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* i creditori e gli altri interessati possono presentare all'autorità governativa formale e motivata domanda intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Trascorso il suddetto termine, a seguito di comunicazione di questa direzione provinciale del lavoro, il conservatore del registro delle imprese, territorialmente competente, provvede alla cancellazione della società cooperativa dal registro medesimo.

Oristano, 22 febbraio 2005

Il direttore provinciale: USAI

05A02010

DECRETO 23 febbraio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «FA.TRA.» a r.l., in Francavilla al Mare.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'8 maggio 2001 con cui la società cooperativa «FA.TRA.» a r.l. con sede in Francavilla al Mare (Chieti) ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, nominando nel contempo il liquidatore nella persona del signor Tontodonati Carlo;

Considerata la richiesta della direzione provinciale del lavoro di Chieti di sostituzione del liquidatore a seguito di eccessivo ingiustificato ritardo nello svolgimento della liquidazione;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del signor Tontodonati Carlo nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che affida alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti la sostituzione del liquidatore ordinario;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico di commissario liquidatore da parte del dott. Cancelli Francesco;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Cancelli Francesco, residente a Chieti, via Baroncini,32 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «FA.TRA.» a r.l. con sede in Francavilla al Mare (Chieti), già sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile , in sostituzione del signor Tontodonati Carlo.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 23 febbraio 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A02012

DECRETO 23 febbraio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Valle Aventino» a r.l., in Taranta Peligna.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Visto il verbale di assemblea straordinaria dell'11 novembre 1995 con cui la società cooperativa «Valle Aventino » a r.l. con sede in Taranta Peligna (Chieti) ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, nominando nel contempo il liquidatore nella persona del signor De Gregorio Vincenzo;

Considerata la richiesta della direzione provinciale del lavoro di Chieti di sostituzione del liquidatore a seguito di eccessivo ingiustificato ritardo nello svolgimento della liquidazione;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del signor De Gregorio Vincenzo nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che affida alle Direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti la sostituzione del liquidatore ordinario;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico di commissario liquidatore da parte del dott. Ranieri Mario;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Ranieri Mario, residente a Lanciano (Chieti), via per Fossacesia, 129 è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Valle Aventino» a r.l. con sede in Taranta Peligna (Chieti), già sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, in sostituzione del Sig. De Gregorio Vincenzo.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 23 febbraio 2005

Il direttore provinciale: DE PAULIS

05A02013

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Frantoio Consorziale e Unione Produttori Olio di Perinaldo», in Perinaldo, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere farevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Frantoio Consorziale e Unione Produttori Olio di Perinaldo» con sede in Perinaldo (Imperia), costituita in data 26 novembre 1928 con atto a rogito del notaio dott. Francesco Gibelli di Ventimiglia (Imperia), codice fiscale n. 81003770088, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Bruno Bassi, nato a Genova, il 23 agosto 1962, con studio in Genova, piazza della Vittoria n. 6/9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02127

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa Unione Agricola Mandamentale Dianese», in Diano Marina, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere farevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli Enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa Unione Agricola Mandamentale Dianese» con sede in Diano Marina (Imperia), costituita in data 11 dicembre 1921 con atto a rogito del notaio dott. Emilio Tassi di Diano Castello (Imperia), codice fiscale n. 80002010082, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il rag. Bruno Bassi, nato a Genova, il 23 agosto 1962, con studio in Genova, piazza della Vittoria n. 6/9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02128

DECRETO 4 febbraio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Pilota», in Cosenza.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 31 marzo 1999 con il quale la società cooperativa «Pilota» con sede in Cosenza è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e la dott.ssa Teresa Guarascio ne è stata nominata commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale si comunicava l'inadempienza della dott.ssa Teresa Guarascio dall'incarico affidatole;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2545/XVII del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Antonella Palazzo, con studio in Lamezia Terme (Cosenza), c.da Quattrocchi, è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Pilota», con sede in Cosenza, già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 31 marzo 1999, in sostituzione della dott.ssa Teresa Guarascio, inadempiente.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02129

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Helios Cooperativa Sociale a r.l.», in Follonica, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Helios Cooperativa Sociale a responsabilità limitata», con sede in Follonica (Grosseto), costituita in data 3 luglio 1997 con atto a rogito del notaio dott. Savona di Grosseto, R.E.A. n. 99170, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Fabrizio Bartolomei nato a Viareggio (Lucca) il 2 marzo 1964, con residenza in Camaiore (Lucca), via Vivaldi n. 31 ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02130

DECRETO 4 febbraio 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Vivaistica Pugliese società cooperativa a r.l.», in Acquaviva delle Fonti, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla locale DPL;

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vivaistica Pugliese società cooperativa a r.l.» con sede in Acquaviva delle Fonti (Bari), costituita in data 1° aprile 1986 con atto a rogito del notaio dott. Roberto Carino di Monopoli (Bari), n. REA 261757, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e l'avv. Pennelli Pia, nata a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 20 luglio 1970, con studio in San Giovanni Rotondo (Foggia), via Cappuccini n. 80, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02131

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 febbraio 2005.

Ammissione ai progetti autonomamente presentati per attività di ricerca, proposte da costituende società, per un impegno di spesa di euro 27.754.280,35.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto ministeriale del 8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 16 dicembre 2003, 20 luglio 2004, 9 novembre 2004, 23 novembre 20034 e 14 dicembre 2004 riportate nei rispettivi resoconti sommari;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale (di seguito PON);

Visto il Complemento di Programmazione del predetto PON, approvato in data 14 novembre 2000 dal Comitato di Sorveglianza del Programma, e successive modifiche ed integrazioni;

Visti in particolare, i contenuti e gli obiettivi della misura I.1 «Progetti di ricerca di interesse industriale» all'interno dell'asse I e della misura III.1 «Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico» all'interno dell'asse III;

Viste le risorse finanziarie assegnate complessivamente alle misure predette;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla Ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Viste le disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2004;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti progetti di ricerca applicata, presentati ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi alle agevolazioni previste dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni indicate, per ciascuno, nelle schede allegate al presente decreto (Allegato 1);

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Per i progetti che prevedono l'intervento Miur nella forma del credito agevolato e contributo nella spesa la durata dell'ammortamento è stabilito come segue:

progetti che prevedono una durata fino a 24 mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in 10 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre 24 mesi fino a 48 mesi (al netto della maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo nonché di eventuali ulteriori proroghe) il periodo di ammortamento è fissato in 9 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

progetti che prevedono una durata di oltre 48 mesi fino a 60 mesi (al netto della eventuale maggiorazione di cui all'ultimo comma del presente articolo) il periodo di ammortamento è fissato in 8 anni in rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi, a partire dalla seconda scadenza semestrale successiva alla data di effettiva conclusione della ricerca;

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

La relativa spesa di euro 27.754.280,35 ripartita in euro 1.184.070,00 nella forma di contributo nella spesa e euro 5.761.981,00 nella forma di credito agevolato per attività di ricerca e euro 202.050,00 nella forma di contributo nella spesa per attività di formazione, di cui al presente decreto, grava sulle disponibilità del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca, sezione aree depresse utilizzando gli appositi finanziamenti del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, secondo le quote previste nell'ambito del Programma Operativo Nazionale «Ricerca, Sviluppo Tecnologico ed Alta Formazione» 2000/2006 nelle regioni dell'obiettivo 1 del territorio nazionale approvato dalla Commissione Europea in data 8 agosto 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 febbraio 2005

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6244

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 6244 del 30/03/2001 Comitato del 14/12/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Ottimizzazione del metodo di pretargeting per la terapia anti - tumorale.

  Inizio: 01/07/2001

  Durata Mesi: 72

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  TECNOGEN S.C.P.A.

  PIANA DI MONTE VERNA (CE)

- Costo Totale ammesso Euro 5.510.000,00

  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 5.510.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 4.150.000,00	€ 0,00	€ 4.150.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 1.155.000,00	€ 0,00	€ 1.155.000,00
Non Eleggibile	€ 205.000,00	€ 0,00	€ 205.000,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 5.510.000,00	€ 0,00	€ 5.510.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	60 %	35 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	30 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	25 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	25 %	0 %	0 %
Extra UE	50 %	25 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 6244

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.170.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinarta alla seguente condizione :
- al preventivo impegno della capogruppo Sigma Tau a fornire alla Tecnogen ScpA il supporto finanziario necessario allo svolgimento del progetto e alla Tecnogen ScpA ad informare tempestivamente il SANPAOLO IMI SpA ed il MIUR, per le determinazioni del caso, in merito alla conferma o alla revoca delle agevolazioni concesse, della eventuale variazione della compagine azionaria che dovesse verificarsi prima della completa erogazione delle agevolazioni, qualora la quota di capitale sociale della Tecnogen ScpA in possesso di società del Gruppo Sigma Tau dovesse risultare inferiore al 51%.'

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11888

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 11888 del 31/10/2001 Comitato del 14/12/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Sviluppo dei software "SP-Process Open Source" per gli ambienti operativi "windows" e "Linux".

  Inizio: 01/02/2002

  Durata Mesi: 54

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  SP-PROCESS SPA

  TORINO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 4.700.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.900.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.800.000,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.163.300,00	€ 1.384.300,00	€ 3.547.600,00
Eleggibile lettera c)	€ 236.700,00	€ 200.000,00	€ 436.700,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 500.000,00	€ 215.700,00	€ 715.700,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.900.000,00	€ 1.800.000,00	€ 4.700.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	45 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	45 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	50 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	50 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	50 %	50 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11888

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.044.215,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.150.785,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni :
- alla verifica che il numero dei dipendenti da dedicare al programma al momento della stipula non sia inferiore alle 10 unità e alla verifica, da parte dell'esperto, che le loro competenze siano idonee allo svolgimento del progetto;
- all'impegno, da parte dell'impresa ad assumere, nel 2005 le altre 8 unità, la cui idoneità allo svolgimenti della attività dovrà essere sempre verificata dall'esperto;
- al preventivo apporto di mezzi freschi per almeno 400 K€ da effettuarsi sotto forma di aumento di capitale sociale;
- al finanziamento infruttifero, da parte dei soci, per almeno K€ 946, con l'impegno degli stessi a non chiederne la restituzione prima del completamento del progetto.

Si raccomanda inoltre all'esperto di prevedere, prima dell'avvio delle attività di Sviluppo Precompetitivo, un check point per verificare le prospettive economico-industriali connesse al progetto nello scenario tecnologico- industriale determinatosi alla luce delle tendenze di mercato e dei competitors.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 580

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 580 del 22/01/2002 Comitato del 23/11/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Soluzioni basate su strumenti intelligenti per la creazione dinamica di Comunità di soggetti appartenenti a differenti contesti (Trasporto, Sicurezza, Ambiente, Business, ecc.) in grado di fornire servizi a supporto del trasporto multimodale, settore Tecnologie e Sistemi avanzati nell''area dell''Information Technology.

Inizio: 01/09/2004

Durata Mesi: 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Elsag S.p.A.
GENOVA (GE)

- Costo Totale ammesso Euro 3.763.050,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.046.950,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.716.100,00

al netto di recuperi pari a Euro 195.550,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.432.800,00	€ 1.397.190,00	€ 2.829.990,00
Eleggibile lettera c)	€ 346.640,00	€ 318.910,00	€ 665.550,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 267.510,00	€ 0,00	€ 267.510,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.046.950,00	€ 1.716.100,00	€ 3.763.050,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 580

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro 2.145.081,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro 0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 4863

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 4863 del 03/05/2002 Comitato del 09/11/2004
- Progetto di Ricerca
  Titolo: Digital Media Center
  Inizio: 15/09/2004
  Durata Mesi: 21

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
  COSMIC S.P.A.
  ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 538.190,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 309.950,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 228.240,00
  al netto di recuperi pari a Euro 22.500,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 271.830,00	€ 200.420,00	€ 472.250,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 38.120,00	€ 27.820,00	€ 65.940,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 309.950,00	€ 228.240,00	€ 538.190,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 4863

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	313.079,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7051

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7051 del 11/07/2002 Comitato del 14/12/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Sviluppo di nuovi trattamenti termici superficiali per materiali metallici

  Inizio: 15/03/2003

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Colmegna Sud S.R.L. - Trattamenti Termici
  NAPOLI (NA)

  ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
  FRASCATI (RM)

  UNIVERSITA' DEGLI STUDI "FEDERICO II" DI NAPOLI
  NAPOLI (NA)

- Costo Totale ammesso Euro 1.130.420,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.130.420,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 0,00

  al netto di recuperi pari a Euro 27.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.130.420,00	€ 0,00	€ 1.130.420,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.130.420,00	€ 0,00	€ 1.130.420,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	75 %	50 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	75 %	50 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	70 %	45 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	70 %	45 %	0 %	0 %
Extra UE	70 %	45 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7051

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

- Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	847.815,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8196

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 8196 del 07/08/2002 Comitato del 14/12/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Merendina al latte yogurt con fermenti lattici selezionati di nuova formulazione.

  Inizio: 01/01/2003

  Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Magus S.p.A.

  S. ATTO (TE)

- Costo Totale ammesso Euro 3.156.570,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 1.633.770,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.522.800,00

  al netto di recuperi pari a Euro 1.428.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.568.130,00	€ 1.149.330,00	€ 2.717.460,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 65.640,00	€ 373.470,00	€ 439.110,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.633.770,00	€ 1.522.800,00	€ 3.156.570,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	50 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	55 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	60 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	60 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	60 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 8196

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.148.125,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.622.196,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
- al preventivo versamento da parte dei soci di mezzi freschi per un importo non inferiore a K€ 255. Tale sostegno soci potrà essere realizzato sotto forma di aumento capitale o anche di finanziamento con l'impegno, in questo secondo caso, a non chiederne la restituzione prima della conclusione del progetto.
- alla verifica dell'assunzione di almeno 6 ricercatori (o del loro trasferimento da altra sede in modo permanente) presso la Sede di Adelfia, in possesso di capacità e competenze ritenute idonee dall'Esperto Scientifico.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10438

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10438 del 18/10/2002 Comitato del 14/12/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: QUIMNET - Quality Innovation Management NET: Ricerca industriale finalizzata alla progettazione di un Net Consulting Enterprise Business and Organization Model

Inizio: 23/01/2003

Durata Mesi: 18

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Quim S.p.a. - Qualità Innovazione Management
ROMA (RM)

- Costo Totale ammesso Euro 879.106,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 585.513,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 293.593,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 495.170,00	€ 164.160,00	€ 659.330,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 90.343,00	€ 129.433,00	€ 219.776,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 585.513,00	€ 293.593,00	€ 879.106,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10438

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	519.998,35
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alle seguenti condizioni:
- alla presentazione da parte della QUIMM della documentazione comprovante l'avvenuto aumento di capitale sociale fino al valore di almeno 380.000,00 euro, effettuato mediante l'apporto di mezzi freschi.

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10457

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 10457 del 22/10/2002 Comitato del 09/11/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: Studio, sperimentazione e realizzazione di una linea pilota di nuova generazione in grado di eliminare il 98-100% dei corpi estranei in alcune qualità di ortofrutticoli surgelati

Inizio: 01/07/2003

Durata Mesi: 36

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

MAROLLO SRL
GIULIANOVA (TE)

- Costo Totale ammesso Euro 3.930.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.240.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.690.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 200.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.920.000,00	€ 1.530.000,00	€ 3.450.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 320.000,00	€ 160.000,00	€ 480.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.240.000,00	€ 1.690.000,00	€ 3.930.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	50 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	55 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	60 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	60 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	60 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 10457

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.491.000,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.989.000,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

La stipula del contratto è subordinata alla seguente condizione :
- alla verifica da parte dell'esperto scientifico che la struttura di Adelfia sia attiva e che siano state effettivamente assunte presso tale struttura 6 persone dotate di idonea competenza.

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 11453

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 11453 del 13/11/2002 Comitato del 09/11/2004

• Progetto di Ricerca

Titolo: Studio di un laterizio innovativo con elevate caratteristiche tematiche, strutturali e funzionali.

Inizio: 15/01/2003

L'ammissibilità delle spese per la progettazione e studi di fattibillità decorre dai 12 mesi precedenti la data del protocollo sopra indicata

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

LATERIFICIO PUGLIESE SPA
BARI

• Progetto di Formazione

Titolo: Ricercatori e tecnici esperti nelle tecnologie di produzione e nelle metodiche di caratterizzazione e progettazione dei laterizi.

Inizio: 01/03/2003

Durata Mesi: 24

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

LATERIFICIO PUGLIESE SPA
BARI (BA)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.421.100,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.984.400,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	1.095.700,00
- di cui Attività di Formazione	Euro	341.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	• Ricerca			• Formazione
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.799.400,00	€ 1.030.700,00	€ 2.830.100,00	€ 315.500,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 185.000,00	€ 65.000,00	€ 250.000,00	€ 25.500,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 1.984.400,00	€ 1.095.700,00	€ 3.080.100,00	€ 341.000,00

Legge 297/1999 Art. 9 • Protocollo N. 11453

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• **FORMAZIONE**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata **	CreditoAgevolato nella misura sotto indicata **
Eleggibile lettera a)	60 %	0 %
Eleggibile lettera c)	55 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	50 %	0 %
Non Eleggibile	50 %	0 %
Extra UE	50 %	0 %

** tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a Euro	2.059.195,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	1.857.145,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	202.050,00
Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto interessi sul finanziamento	fino a Euro	0,00
• di cui per Ricerca	fino a Euro	0,00
• di cui per Formazione	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11581

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 11581 del 14/11/2002 Comitato del 20/07/2004
- Progetto di Ricerca

Titolo: MOSES (Mobility Decision Support E-Services) Sistema di supporto alla pianificazione e gestione della mobilità.

Inizio: 28/02/2003

Durata Mesi: 24

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

A.IR. S.p.A. - Auto Servizi Irpini
AVELLINO (AV)

Italdata S.p.A.
AVELLINO (AV)

- Costo Totale ammesso Euro 3.600.000,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.118.000,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 1.482.000,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 2.118.000,00	€ 1.482.000,00	€ 3.600.000,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.118.000,00	€ 1.482.000,00	€ 3.600.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11581

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.149.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7280

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 7280 del 11/05/2001 Comitato del 14/12/2004
- Progetto di Ricerca

  Titolo: Architetture distribuite ed eterogenee di Sistemi di Sorveglianza multisensoriale per la Sicurezza

  Inizio: 01/06/2004

  Durata Mesi: 30

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Elsag S.p.A.

  GENOVA (GE)

- Costo Totale ammesso Euro 4.551.630,00
  - di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 2.405.330,00
  - di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.146.300,00

  al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 1.900.000,00	€ 1.696.300,00	€ 3.596.300,00
Eleggibile lettera c)	€ 505.330,00	€ 450.000,00	€ 955.330,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.405.330,00	€ 2.146.300,00	€ 4.551.630,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 7280

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	2.601.799,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11582

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 11582 del 14/11/2002 Comitato del 16/12/2003

• Progetto di Ricerca

Titolo: Architettura Distribuita per le Ricerche Semantiche e la Fruizione Personalizzata di Contenuti.

Inizio: 01/03/2003

Durata Mesi: 36

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Tiscali S.p.A.
CAGLIARI (CA)

CRS4 S.C.R.L. - Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna
CAGLIARI (CA)

Università' degli Studi di Cagliari
CAGLIARI (CA)

• Costo Totale ammesso Euro 5.917.640,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 3.358.210,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 2.559.430,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 3.358.210,00	€ 2.559.430,00	€ 5.917.640,00
Eleggibile lettera c)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Non Eleggibile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Extra UE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.358.210,00	€ 2.559.430,00	€ 5.917.640,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	70 %	45 %	0 %	0 %
Eleggibile lettera c)	65 %	40 %	0 %	0 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	60 %	35 %	0 %	0 %
Non Eleggibile	60 %	35 %	0 %	0 %
Extra UE	60 %	35 %	0 %	0 %

Legge 297/1999 Art. 5 Protocollo N. 11582

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	3.502.490,50
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	0,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

05A02079

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Legge n. 443/2001 - 1° programma delle opere strategiche - Schemi idrici regione Sardegna - Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori. Lavori di completamento. (Deliberazione n. 48/04).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. «legge obiettivo»), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che, all'art. 13, oltre a recare modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, autorizza limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato e per interventi nel settore idrico di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, attuativo dell'art. 1 della menzionata legge n. 443/2001;

Visti, in particolare, l'art. 1 della citata legge n. 443/2001, come modificato dall'art. 13 della legge n. 166/2002, e l'art. 2 del decreto legislativo n. 190/2002, che attribuiscono la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «struttura tecnica di missione»;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed in particolare i commi dal 134 al 142 compreso, ai sensi dei quali, tra l'altro, è stabilito che la richiesta di assegnazione di risorse a questo Comitato, per le infrastrutture strategiche che presentino un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione e che non siano incluse nei piani finanziari delle concessionarie e nei relativi futuri atti aggiuntivi, deve essere corredata da

un'analisi costi-benefici e da un piano economico-finanziario redatto secondo lo schema tipo approvato da questo Comitato;

Visto il comma 177 del predetto art. 4 della legge 350/2003;

Visto l'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, 191, che sostituisce l'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, precisando - tra l'altro - che i limiti di impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative sono da intendere quale contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari ovvero quale concorso dello Stato al pagamento di una quota degli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti interessati, diversi dalle pubbliche amministrazioni come definite secondo i criteri di contabilità nazionale SEC 95, sono autorizzati ad effettuare per la realizzazione di investimenti;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il primo programma delle infrastrutture strategiche, che include, nell'allegato 3, nell'ambito degli interventi per l'emergenza idrica nella regione Sardegna, la «Diga di Sa Stria sul Rio Monti Nieddu, traversa Medau Aingiu sul Rio Is Canargius e condotta pedemontana di adduzione irrigua»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*Gazzetta Ufficiale* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito le modalità per l'attribuzione del CUP;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*Gazzetta Ufficiale* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel primo programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 27 maggio 2004, n. 11, con la quale questo Comitato ha approvato lo schema tipo di piano economico-finanziario ai sensi del richiamato art. 4, comma 140 della legge n. 350/2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24, con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la sentenza n. 303 del 25 settembre 2003 con la quale la Corte costituzionale nell'esaminare le censure mosse alla legge n. 443/2001 ed i decreti legislativi attuativi, si richiama all'imprescindibilità dell'intesa tra Stato e singola regione ai fini dell'attuabilità del programma delle infrastrutture strategiche interessanti il territorio di competenza, sottolineando come l'intesa possa, anche, essere successiva ad un'individuazione effettuata unilateralmente dal Governo e precisando che finanziamenti concessi all'opera sono da considerarsi inefficaci finché l'intesa non si perfezioni;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato 5 aprile 2004, n. 13 (*Gazzetta Ufficiale* n. 66/2004 S.O.), nella quale sono state affrontate le tematiche dei limiti di impegno ed è stato, tra l'altro, precisato che l'assunzione dell'impegno contabile non è necessariamente correlata con la concessione di un eventuale mutuo o l'effettuazione di altre operazioni di finanziamento;

Vista la nota del 12 marzo 2004 n. 145 con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso, tra l'altro, la relazione istruttoria sulla «Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori. Lavori di completamento», proponendo l'assegnazione del finanziamento al progetto esecutivo dell'opera, che rappresenta un primo intervento rispetto a quello definito nella delibera n. 121 del 21 dicembre 2001 come «Diga di Sa Stria sul Rio Monti Nieddu, traversa di Medau Aingiu sul Rio Is Canargius e condotta pedemontana di adduzione irrigua», a carico delle risorse stanziate dall'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziato dalla legge n. 350/2003;

Vista la nota n. 100408 del 29 settembre 2004, del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro che risponde alla nota del servizio centrale segreteria CIPE n. 27841 del 3 settembre 2004, circa le modalità applicative dell'art. 4, comma 177, della legge n. 350/2003, come modificato dalla citata legge n. 191/2004;

Considerato che questo Comitato ha conferito carattere programmatico al quadro finanziario riportato nell'allegato 1 della suddetta delibera n. 121/2001, riservandosi di procedere successivamente alla ricognizione delle diverse fonti di finanziamento disponibili per ciascun intervento;

Considerato che l'opera di cui sopra è compresa nell'Intesa Generale Quadro tra il Governo e la regione Sardegna dell'11 ottobre 2002;

Udita la relazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'intervento in esame consiste nella realizzazione del completamento del progetto dell'«Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Nieddu, Is Canargius e bacini minori»;

che le caratteristiche tecniche dell'intero intervento «Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Nieddu, Is Canargius e bacini minori» sono in sintesi le seguenti:

la diga di Sa Stria sul Rio Monti Nieddu, del tipo a gravità in calcestruzzo di altezza 78 m fuori terra, con capacità utile di invaso di 35,4 Mmc;

una traversa sul Rio Is Canargius, con una portata massima derivabile di 12 mc/sec;

una galleria di collegamento tra le due opere precedenti, lunga 1.100 ml, diametro di 2.500 mm, portata in esercizio di 12 mc/sec e portata massima di 20 mc/sec;

opere complementari, tra cui la torre di presa dell'ESAF per l'utilizzo potabile delle acque invasate;

che le suddette opere permetteranno un uso idropotabile di 9,66 Mmc/anno per circa 160.000 abitanti ed un uso irriguo di 21,5 Mmc/anno per una superficie di 3.726 ha;

che l'intervento è stato inserito nell'Accordo di Programma Quadro di settore del febbraio 2002, stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Sardegna, nonché nel Programma Commissariale di opere ed interventi per il superamento dell'emergenza idrica in Sardegna;

che sono state già realizzate, per un avanzamento di circa 18 Meuro, le seguenti opere:

stralcio funzionale della diga di Sa Stria;

scavi per l'imposta della traversa del Medau Aingiu e relativi lavori di viabilità;

scavo e parziale rivestimento della galleria;

che le opere di cui al precedente punto hanno, peraltro, dato origine ad un contenzioso determinato dal CTAR dei LL.PP. della Sardegna per un valore di € 21.133.461,76, nel voto n. 894 del 27 febbraio 2004;

che il CTAR della Sardegna dei LL.PP., con lo stesso voto n. 894, tenendo conto dell'accordo preliminare sottoscritto, in data 11 novembre 2002, dal Commissario Governativo per l'Emergenza idrica, dall'ATI e dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, nonché dell'impegno assunto dallo stesso Commissario Governativo nell'ambito della risoluzione del contenzioso, ha approvato, per un totale di € 52.326.639,91, il quadro economico per il completamento dell'opera che costituisce l'aggiornamento del progetto esecutivo originario;

che i manufatti ricadono nel territorio dei comuni di Villa S. Pietro e di Sarroch ed in proposito la regione Sardegna ha espresso parere favorevole sulla conformità urbanistica, con nota n. 433/DG del 1º marzo 2004;

che è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera con l'approvazione del progetto esecutivo, in data 12 novembre 1996, con delibera n. 2695 della Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, e successivamente prorogata fino al 4 febbraio 2006 con delibera, dello stesso Consorzio, n. 1068 del 30 gennaio 2004;

che i lavori di completamento sono stati approvati dal Registro Italiano Dighe con nota n. 1463/UCPL del 22 settembre 2003;

sotto l'aspetto attuativo:

che il soggetto aggiudicatore, ai sensi del decreto legislativo n. 190/2002, con l'intesa Generale Quadro dell'11 ottobre 2002 tra il Governo e la regione Sardegna, è stato individuato nel Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale;

che, ai sensi della delibera di questo Comitato del 27 dicembre 2002 n. 143, al progetto in argomento è stato assegnato il CUP n. C29J04000010008;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo delle opere da eseguire è di € 52.326.639,91, di cui € 8.038.576,73 per IVA;

che la scheda di sintesi del piano economico-finanziario allegata alla relazione istruttoria del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti non evidenzia per l'opera in argomento, un potenziale ritorno economico derivante dalla gestione, in considerazione delle caratteristiche tecniche e normative del settore valutazione, che anche a giudizio di questo Comitato è condivisibile;

Delibera:

1. Concessione contributo.

1.1 Per la realizzazione dell'intervento «Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori - lavori di completamento», il cui costo ammonta a € 52.326.639,00, comprensivo di IVA, è assegnato al Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale un contributo quindicennale annuo di € 4.788.956,00, così articolato:

€ 2.700.000 a decorrere dal 2005;

€ 2.088.956 a decorrere dall'anno 2006.

L'onere relativo a ciascuna annualità viene imputato sul limite di impegno quindicennale di cui all'art. 13 della legge n. 166/2002, come rifinanziata dalla legge n. 350/2003, per la stessa annualità.

1.2 Il contributo di cui al punto precedente è quantificato includendo nel costo di realizzazione degli investimenti anche gli oneri derivanti da eventuali finanziamenti necessari e rappresenta il massimo concedibile per l'opera considerata a carico delle risorse di cui all'art. 13 della legge n. 166//2002. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvederà a fornire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al soggetto aggiudicatore le eventuali indicazioni che riterrà opportune per una più puntuale definizione delle modalità di attribuzione e di erogazione del contributo.

1.3 Il contributo di cui al precedente punto 1.1 è comprensivo di IVA solo se il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale non è soggetto a detta imposta.

2. Clausole finali.

2.1 Il contributo per la realizzazione dell'intervento potrà essere erogato successivamente all'attestazione, da parte del Commissario Governativo per l'emergenza idrica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'avvenuta risoluzione del contenzioso.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti componenti il progetto esecutivo dell'intervento relativo all'«Utilizzazione irrigua e potabile dei Rii Monti Nieddu, Is Canargius e bacini minori. Lavori di completamento» finanziato con la presente delibera.

2.3 Il citato Ministero provvederà ad instaurare un adeguato meccanismo di monitoraggio ed a svolgere gli adempimenti necessari per consentire a questo Comitato di assolvere ai compiti di vigilanza previsti dall'art. 2, comma 2, lettera *d)* del decreto legislativo n. 190/2002, anche tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003.

2.4 Il CUP n. C29J04000010008 assegnato al progetto in argomento; ai sensi della delibera n. 143 del 27 dicembre 2002, dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante l'intervento in esame.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2005
Ufficio di controllo Ministeri economico finanziari, registro n. 1, Economia e finanze, foglio n. 181

05A02076

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 22 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Catanzaro.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CALABRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Catanzaro durante la giornata del 14 febbraio 2005, a seguito della chiusura degli sportelli al pubblico, dalle ore 10 alle ore 12,30.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, a seguito dell'assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali il giorno 14 febbraio 2005 dalle ore 10 alle ore 12,30, l'Ufficio provinciale del pubblico registro di Catanzaro ha irregolarmente funzionato durante tale giornata.

La Procura generale della Repubblica di Catanzaro ha rilasciato la prescritta autorizzazione in data 11 febbraio 2005.

Riferimenti normativi dell'atto.

1. Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

2. Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

3. Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

4. Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Catanzaro, 22 febbraio 2005

Il direttore regionale: PALMIERI

05A02132

PROVVEDIMENTO 23 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Savona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Savona nel giorno 28 gennaio 2005 dalle ore 12 alle ore 13.

Motivazioni.

L'Ufficio locale di Savona con nota n. 5113 del 28 gennaio 2005 ha comunicato la chiusura al pubblico il 28 gennaio 2005 dalle ore 12 alle ore 13 a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad un'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 3155 del 22 febbraio 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 23 febbraio 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A02192

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Bologna, Forlì, Modena, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone

È accertato il periodo di irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico il giorno 14 febbraio 2005: Bologna, dalle ore 10,30 alle ore 13; Forlì, dalle ore 11 a fine orario; Modena, dalle ore 11 alle ore 13,30; Piacenza, dalle ore 11 alle ore 12, Ravenna, dalle ore 11 alle ore 12,30, Reggio Emila, dalle ore 10,30 a fine orario; Rimini, dalle ore 10,45 alle ore 12,45; così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Motivazioni: causa assemblea del personale indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del Direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13; comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 25 febbraio 2005

Il direttore regionale: ROSSI

05A02126

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE 21 gennaio 2005.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico sull'area compresa fra la ferrovia, corso Matteotti, via Bianchi, via Cavour sita nel comune di Tradate, ai sensi della lettera *c)* del punto 1 dell'articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Obiettivo gestionale del PRS 2004 10.1.3.2). (Deliberazione n. VII/20297).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;

Visto il regolamento, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge n. 1497/1939, ora ricompreso nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 parte terza, titolo I;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, e successive modificazioni ed integrazioni;

Preso atto che il dirigente della U.O. proponente riferisce che la commissione provinciale di Varese per la tutela delle bellezze naturali, con verbale n. 1 del 30 ottobre 2002, ha deliberato di proporre per l'inserimento nell'elenco relativo alla provincia di Varese, di cui alla lettera *c)* del punto 1 dell'art. 139 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ora lettera *c)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con conseguente dichiarazione di notevole interesse pubblico e assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Tradate perimetrata come segue:

partendo dal punto in cui il fontanile di Tradate incontra il Corso Matteotti, procedendo in senso orario, si segue quest'ultimo sino ad incontrare l'incrocio tra le vie Santo Stefano e Cavour, si gira in via Cavour, per proseguire sulla via Bianchi sino al sottopasso della linea ferroviaria, da questo punto si segue il tracciato ferroviario in direzione Nord-Ovest, sino ad incontrare il fontanile di Tradate e procedere lungo di esso fino a ricongiungersi al punto di partenza;

Riconosciuto l'opportunità di apposizione del vincolo per le motivazioni di seguito riportate:

l'area presenta caratteri di pregio quale esempio di felice connubio tra elementi del paesaggio naturale ed insediamenti antropici. È di particolare rilievo la continuità delle aree a verde che caratterizzano la gran parte di questo isolato che trova nella sua organizzazione a cortina su via Cavour e su un tratto di Corso Matteotti, il momento di continuità e dialogo con la struttura urbana e il centro storico di Tradate, mentre sul lato opposto, con le ville e le aree a giardino o parco si affaccia sul fontanile e sul territorio agricolo, seguendo la conformazione del terreno che dall'abitato degrada verso il corso d'acqua. Rappresenta in tal senso un esempio significativo di insediamento tradizionale di margine, ora in gran parte inglobato dai nuovi sviluppi urbani, che costituisce nel contesto attuale una particolarità paesistico-ambientale della quale vanno salvaguardati i caratteri costitutivi tradizionali e le caratteristiche morfologiche preesistenti. Questo con particolare riferimento alla estensione, alla consistenza e alla configurazione delle aree a giardino e parco, contraddistinte anche dalla presenza di numerose essenze secolari, ma anche in riferimento ai particolari caratteri tipologici e storico-architettonici dell'edilizia tradizionale, della quale rappresentano gli esempi più aulici la villa con giardino e parco in Corso Matteotti 53, la villa con corte rurale e giardino in Corso Matteotti 29/31/33 e la villa con giardino in via Bianchi 4. Tutte e tre le unità immobiliari presentano caratteri storico architettonici di un certo interesse ed aree a giardino e a parco, tra loro contigue, di particolare pregio per estensione, configurazione e consistenza arborea, che costituiscono il sistema portante del cuore verde dell'isolato;

Preso atto che nella medesima seduta la commissione provinciale di Varese per la tutela delle bellezze naturali ha deliberato di approvare, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1985, n. 57, i seguenti indirizzi e criteri per le future trasformazioni al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

mantenere la continuità del sistema verde e salvaguardarne l'assetto vegetale storico consolidato;

salvaguardare i caratteri morfo-tipologici della cortina edilizia nel rispetto delle tecniche costruttive e dell'impianto planivolumetrico tradizionale;

negli interventi di manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia esistente tenere conto nella scelta dei colori e dei materiali di finitura dei caratteri propri dell'edilizia tradizionale;

ricondurre i manufatti le opere di recente realizzazione in totale estraneità con le preesistenze a livelli di maggiore coerenza con i caratteri tradizionali propri del contesto storico-paesistico-ambientale di riferimento;

salvaguardare i sistemi villa-giardino e/o parco nella loro unitarierà con particolare attenzione ai rapporti storicamente consolidati tra edifici e organizza-

zione morfologica dei giardini, al rispetto dei caratteri stilistici delle ville e degli edifici e dei manufatti di pertinenza comprese le recinzioni, alla salvaguardia degli elementi di naturalità e delle essenze secolari e di pregio;

Preso atto dell'avvenuta pubblicazione in data 18 gennaio 2003 del suddetto verbale n. 1 del 30 ottobre 2002 all'Albo Pretorio, a cura del comune di Tradate;

Considerato che la «individuazione e revisione di ambiti di tutela paesistica da sottoporre alla Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali» rientra tra i risultati di cui all'obiettivo gestionale 10.1.3.2. del PRS 2004;

Dato atto che la sede dove è proponibile ricorso giurisdizionale è il T.A.R. della Lombardia secondo le modalità di cui alla legge n. 1034/71, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/71, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione del presente atto;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1. Di dichiarare, richiamate le premesse, di notevole interesse pubblico, ai sensi della lettera *c)* del punto 1 dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Parte terza, Titolo I capo I, e conseguente assoggettamento alle norme sulla tutela delle bellezze naturali, l'area ubicata nel comune di Tradate così delimitata:

partendo dal punto in cui il fontanile di Tradate incontra il Corso Matteotti, procedendo in senso orario, si segue quest'ultimo sino ad incontrare l'incrocio tra le Vie Santo Stefano e Cavour, si gira in via Cavour, per proseguire sulla via Bianchi sino al sottopasso della linea ferroviaria, da questo punto si segue il tracciato ferroviario in direzione Nord-Ovest, sino ad incontrare il Fontanile di Tradate e procedere lungo di esso fino a ricongiungersi al punto di partenza.

Il sedime stradale delle vie sopra menzionate s'intende escluso dall'ambito assoggettato a tutela;

2. Di disporre che gli interventi da attuarsi nel predetto ambito assoggettato a tutela dovranno attenersi ai seguenti indirizzi e criteri al fine di tutelare le caratteristiche paesistiche peculiari dell'area:

mantenere la continuità del sistema verde e salvaguardarne l'assetto vegetale storico consolidato;

salvaguardare i caratteri morfo-tipologici della cortina edilizia nel rispetto delle tecniche costruttive e dell'impianto planivolumetrico tradizionale;

negli interventi di manutenzione e ristrutturazione dell'edilizia esistente tenere conto nella scelta dei colori e dei materiali di finitura dei caratteri propri dell'edilizia tradizionale;

ricondurre i manufatti le opere di recente realizzazione in totale estraneità con le preesistenze a livelli di maggiore coerenza con i caratteri tradizionali propri del contesto storico-paesistico-ambientale di riferimento;

salvaguardare i sistemi villa-giardino e/o parco nella loro unitarierà con particolare attenzione ai rapporti storicamente consolidati tra edifici e organizzazione morfologica dei giardini, al rispetto dei caratteri stilistici delle ville e degli edifici e dei manufatti di pertinenza comprese le recinzioni, alla salvaguardia degli elementi di naturalità e delle essenze secolari e di pregio.

3. Di considerare la planimetria riportante l'individuazione cartografica dell'area assoggettata a tutela paesistico-ambientale, quale parte integrante della presente deliberazione.

4. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nonché nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

5. Di inviare al sindaco del comune di Tradate copia della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, contenente la presente deliberazione affinché provveda ad affiggerla all'albo pretorio per un periodo di novanta giorni. Il comune stesso dovrà tenere a disposizione, presso i propri uffici, copia della dichiarazione e della relativa planimetria per libera visione al pubblico, come previsto dal comma 4 dell'art. 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il presidente: FORMIGONI

Il segretario: SALA

ALLEGATO
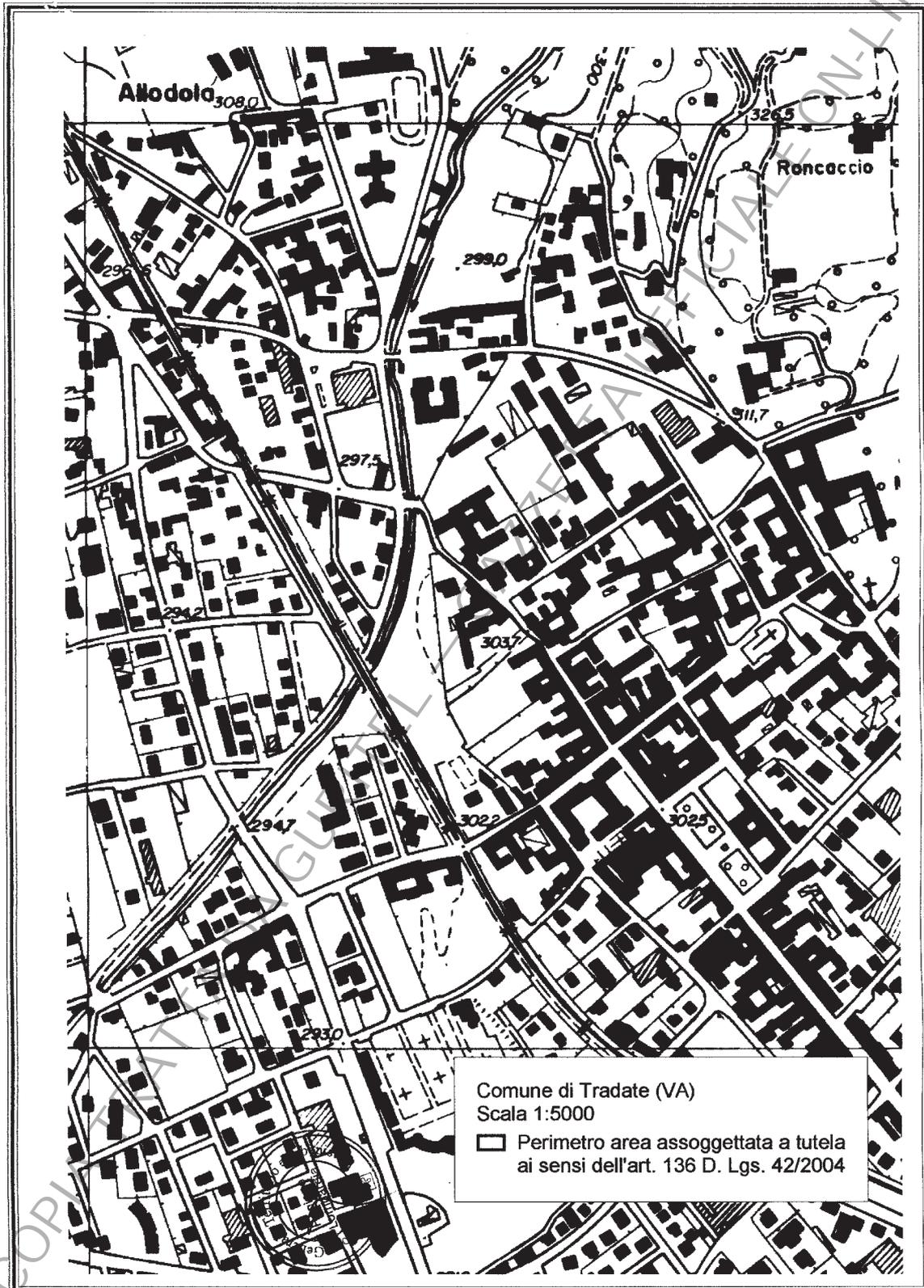
05A01729

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo al decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro delle comunicazioni 17 febbraio 2005, recante «Linee guida provvisorie per l'applicazione dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione».

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio 30 ottobre 2003, sul sito Internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - www.innovazione.gov.it - sul sito del Ministero delle comunicazioni - www.comunicazioni.gov.it - sul sito Internet dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione - ISCOM - www.iscom.gov.it - sul sito del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA - www.cniva.gov.it - sul sito dell'Organismo di certificazione e sicurezza informatica - OCSI - www.ocsi.it - è pubblicato il decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro delle comunicazioni del 17 febbraio 2005, recante «Linee guida provvisorie per l'applicazione dello schema nazionale per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia dell'informazione».

05A02191

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000.

Il giorno 7 febbraio 2005 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uzbekistan sulla mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 21 novembre 2000, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 19 agosto 2003, n. 247, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 5 settembre 2003. In conformità all'art. 22, l'Accordo entrerà in vigore il giorno 1° aprile 2005.

05A02155

Rilascio di exequatur

A norma dell'art. 3 del decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che «in data 10 febbraio 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Imed Rahmouni, console della Repubblica tunisina a Milano».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che «in data 6 agosto 2004 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Camillo Bassi, console onorario di Ucraina a Genova».

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che «in data 21 febbraio 2005 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*Exequatur* al sig. Giorgio Boato, console onorario della Repubblica Ceca in Venezuela».

Si prega codesto Ministro di voler pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

05A02158

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio, con procedura di mutuo riconoscimento, della specialità medicinale per uso veterinario «Norocarp».

Estratto decreto n. 10 del 22 febbraio 2005

Procedura mutuo riconoscimento n. IE/V/153/001-002.

Specialità medicinale per uso veterinario NOROCARP.

Norbrook Laboratoire Ltd Camlough Road Newry (IRL Nord).

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Camlough Road Newry (IRL Nord).

Concessionario per la vendita in Italia: Vaas Industria Chimica Farmaceutica S.r.l., via Siena, 268, Capocolle di Bertinoro.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

tubo in polipropilene da 100 cpr da 20 mg - A.I.C. n. 103679015;

scatola da 100 cpr da 20 mg (blister da 10 cpr) - A.I.C. n. 103679027;

tubo in polipropilene da 100 cpr da 50 mg - A.I.C. n. 103679039;

scatola da 100 cpr da 50 mg (blister da 10 cpr) - A.I.C. n. 103679041;

tubo in polipropilene da 500 cpr da 50 mg - A.I.C. n. 103679054;

scatola da 500 cpr da 50 mg (blister da 10 cpr) - A.I.C. n. 103679080.

Composizione qualitativa e quantitativa:

una cpr da 20 mg contiene:

principio attivo: carprofen 20 mg;

una cpr da 50 mg contiene:

principio attivo: carprofen 50 mg.

Specie di destinazione: cani.

Indicazioni terapeudiche: cani: come analgesico e per ridurre l'infiammazione cronica nei disturbi muscoloscheletrici, per esempio nelle affezioni articolari degenerative.

Validità: dodici mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria ripetibile in copia.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02238

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Bio Ad Cor»

Estratto provvedimento n. 49 del 28 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario BIO AD COR vaccino inattivato, in adiuvante minerale, contro la corizza infettiva dei polli.

Confezioni: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101181028.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta riduzione titolo/dose delle frazioni antigeni, nuova confezione.

Si autorizza, la riduzione del titolo/dose delle frazioni antigeni. La composizione ora autorizzata per dose di vaccino da 0,5 ml è la seguente: composizione:

principio attivo: Haemophilus paragallinarum, ceppo W1645 sierotipo A inattivato, con titolo non inferiore a $10^{7,7}$ UFC, Haemophilus paragallinarum. ceppo Modesto sierotipo C inattivato, con titolo non inferiore a $10^{7,7}$ UFC;

eccipienti e conservanti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Nuova confezione:

si autorizza inoltre l'immissione in commercio della seguente nuova confezione:

flacone in polietilene da 500 ml (1000 dosi) - A.I.C. n. 101181030;

Validità: la validità autorizzata resta di diciotto mesi. Ogni flacone va utilizzato immediatamente dopo la sua apertura.

Tempi di sospensione: i tempi di sospensione restano di zero giorni.

La confezione: flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. n. 101181028 su rinuncia della società titolare dell'A.I.C. è revocata.

I lotti già prodotti con la precedente composizione possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02241

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Synulox»

Estratto provvedimento n. 50 del 28 febbraio 2005

Oggetto: specialità medicinale per uso veterinario SYNULOX sospensione iniettabile per bovini e suini - tutte le confezioni A.I.C. n. 100023.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede legale in Latina, s.s. 156 km. 50 - Borgo San Michele (Latina) - codice fiscale 06954380157.

Oggetto del provvedimento: aumento tempo di sospensione (carne bovina da 14 giorni a 28 giorni - carne suina da 14 giorni a 19 giorni - latte invariato).

Si autorizza, l'aumento del tempo di sospensione che è ora il seguente:

specie bovina: carne 28 giorni;

specie suini: carne diciannove giorni;

latte bovino: invariato (24 ore).

L'adeguamento degli stampati delle confezioni in commercio deve essere effettuato entro sessanta giorni.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02240

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vet-Ketofen 10%».

Estratto provvedimento n. 51 del 28 febbraio 2005

Specialità medicinale per uso veterinario VET-KETOFEN 10% soluzione iniettabile:

flacone da 50 ml - A.I.C. n. 101336067;

flacone da 100 ml - A.I.C. n. 101336079.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani, 16 - codice fiscale 00221300288.

Oggetto del provvedimento: richiesta nuova confezione.

Si autorizza l'immissione in commercio della seguente nuova confezione: flacone da 250 ml - A.I.C. n. 101336031.

Validità: la validità per la nuova confezione e per le confezioni già in commercio è la seguente:

in confezione integra 36 mesi;

dopo la prima apertura: 15 giorni se conservato a temperatura ambiente non superiore a 25° C.

Il presente provvedimento entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

05A02239

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa «Cooperativa Agricola San Magno - Società cooperativa a r.l.», in Fondi.

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per la cancellazione dal registro delle imprese della società cooperativa di seguito elencata che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*octiesdecies*, comma 2 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa Direzione provinciale dal lavoro - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa della cooperazione, viale Pier Luigi Nervi n. 180 - Scala C - 04100 Latina, opposizione debitamente motivata e documentata, all'emanazione del predetto provvedimento entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto avviso: «Cooperativa Agricola San Magno - Società cooperativa a r.l.», con sede a Fondi in via Trento snc, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Mazzarella, in data 30 settembre 1971 - repertorio n. 1248 - codice fiscale n. 00229890595 - registro società n. 3047 - BUSC 1017.

05A02092

Riconoscimento definitivo dell'Ente di patronato e di assistenza sociale informafamiglia

Con decreto ministeriale 21 febbraio 2005, è stata approvata ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, la costituzione in via provvisoria, da parte della Federazione nazionale casalinghe (Federcasalinghe), dell'Ente patronato e di assistenza sociale informafamiglie.

05A02184

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito ai sensi dell'art. 17 delle legge 10 febbraio 1992, n 164:

Sentito l'orientamento del Dipartimento delle politiche di mercato e della Direzione generale della qualità dei prodotti agroalimetari e dei servizi in materia di «presentazione» di VQPRD;

Esaminata, nel corso della riunione del 17 febbraio 2005, la domanda presentata dal «Consorzio volontario di tutela Vini Soave DOC e Recioto di Soave DOCG», con sede in Soave (Verona), intesa ad ottenere la modifica dell'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Soave» per quanto attiene specificatamente l'utilizzo del tappo a vite per i contenitori da lt. 0,750;

Visto, il parere favorevole espresso al riguardo dalla regione Veneto, esprime;

Parere favorevole accogliendo l'istanza di che trattasi e proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, la modifica di che trattasi redatta nel testo appresso riportato.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica, in conformità con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente parere.

PROPOSTA DI MODIFICA DELL'ART. 7 DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «SOAVE».

L'art. 7 del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata "Soave" - riconosciuto con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 e successive modifiche - è modificato secondo il testo appresso riportato:

«I vini a denominazione di origine controllata "Soave" e "Soave" classico devono essere immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono al loro carattere di pregio.

Fino a 5 litri è obbligatorio l'uso delle tradizionali bottiglie chiuse con tappo raso bocca, mentre per le bottiglie fino a 0,375 litri è consentito l'uso del tappo a vite.

L'uso del tappo a vite è consentito anche per le bottiglie fino a 0,750 litri ma esclusivamente per il vino "Soave"».

05A02174

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda inoltrata dal Consorzio per la tutela della denominazione di origine dei vini «Friuli Isonzo» in data 29 ottobre 2004, intesa ad ottenere la modifica al disciplinare dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Isonzo o Isonzo del Friuli» relativamente all'art. 6 (caratteristiche al consumo) e all'art. 8 (confezionamento);

Visto il parere della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 gennaio 2005, prot. n. RAF 77/8437, espresso sulla domanda sopra citata;

Sentito l'orientamento del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi e della direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore in materia di presentazione dei vini di qualità prodotti in regioni determinate;

Ha espresso, nella riunione del 17 febbraio 2005, presente il funzionario della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto direttoriale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso;

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica al disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «FRIULI ISONZO» O «ISONZO DEL FRIULI»

Art. 1.

La denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Base ampelografica

La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;

Malvasia (da Malvasia istriana);

Moscato giallo;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling (da Riesling renano);

Riesling italico;

Sauvignon;

Tocai friulano;

Traminer aromatico;

Verduzzo friulano;

Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet sauvignon);

Cabernet franc;

Cabernet sauvignon;

Franconia;

Merlot;

Moscato rosa;

Pinot nero;

Refosco dal peduncolo rosso;

Schioppettino;

è riservata ai vini ottenuti dalle uve dei vigneti costituiti dai corrispondenti vitigni.

La denominazione di origine controllata «lsonzo del Friuli» a «Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «bianco» è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, escluse le varietà «Moscato» e «Traminer aromatico».

La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve di vitigni a bacca rossa e relativi mosti e vini, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno, escluse la varietà «Moscato rosa».

La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo», seguita dalla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuta dalle uve di vitigni a bacca rossa, elencati nel precedente elenco di indicazioni di vitigno esclusa la varietà «Moscato rosa».

Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» Cabernet possono concorrere, disgiuntamente o congiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet sauvignon.

La denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» seguita dalla specificazione «vendemmia tardiva» è riservata al vino ottenuto dalle uve di Tocai friulano, Sauvignon, Verduzzo friulano, Pinot bianco, Chardonnay, Malvasia istriana, vinificate in purezza o in uvaggio tra loro dopo aver subito un appassimento naturale e vendemmiate tardivamente.

Nella tipologia Chardonnay «spumante» è consentita l'aggiunta di uve di Pinot nero, aventi diritto alla denominazione di cui all'art. 1, fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Friuli Isonzo» o «Isonzo del Friuli» ricade nella provincia di Gorizia e comprende i terreni vocati alla qualità di tutto o parte dei territori dei Comuni di: Romans d'Isonzo, Gradisca d'Isonzo, Villesse, San Pier d'Isonzo, Turriaco, Medea, Moraro, Mariano del Friuli ed in parte il territorio dei comuni di Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Monfalcone, Mossa, Gorizia, Fogliano di Redipuglia, Farra d'Isonzo, Savagna d'Isonzo, Sagrado, Ronchi legionari, San Canzian d'Isonzo e Staranzano in provincia di Gorizia.

Tale zona è così delimitata: partendo dalla strada statale n. 14 in prossimità del km 17,500 e cioè dal ponte sull'Isonzo, il limite segue verso sud l'argine sinistro del fiume Isonzo sino ad incrociare la strada per C. Rondon. Prosegue quindi lungo tale strada in direzione nord-est e superata Villa Luisa raggiunge l'incrocio con la strada per C. Risaia segue quest'ultima verso sud per 200 m e da qui prosegue lungo una linea retta ipotetica che raggiunge l'angolo sud del cimitero di Monfalcone (località Marcelliana) segue poi il viale S. Marco che in direzione nord-est attraversa il centro abitato di Monfalcone e proseguendo in linea retta raggiunge la cima del colle La Rocca (q. 88). Da q. 88 in linea retta verso nord-est raggiunge M. Cosich (q. 112) incrociando l'oleodotto transalpino, segue verso nord il tracciato dell'oleodotto transalpino fino a raggiungere la riva sinistra dell'Isonzo, una volta superato il centro di Sagrado, ed incrocia con la ferrovia per Gorizia.

Segue tale ferrovia in direzione di Gorizia ed al ponte del fiume Vipacco, presso Castel Rubbia, risale il corso del fiume fino ad incontrare il confine italo-sloveno.

Prosegue verso nord-est lungo il confine di Stato sino ad incrociare l'Isonzo; ridiscendendo il corso d'acqua, segue la riva del fiume Isonzo fino al ponte del Torrione e da qui prosegue verso sud lungo la strada che costeggia la riva destra dell'Isonzo sino ad incrociare la strada ferrata. Lungo la ferrovia verso ovest, raggiunge il confine comunale di Cormons, in località Bosco di Sotto, che segue verso sud fino al ponte sul torrente Versa (località Braidata).

Segue quindi la strada che conduce a Cormons fino in prossimità della q. 41 e prosegue in direzione nord per il sentiero che costeggia ad ovest la località di Bosco di Sotto e poi trasformatosi in strada incrocia la strada statale n. 56 al km 24,800 circa. Prosegue verso nord-ovest per 250 metri lungo la strada statale n. 56 fino al sottopasso della ferrovia in prossimità di q. 49. Attraversato il sottopasso prosegue verso la strada comunale che toccando quota 57, conduce alla località denominata Fontana del Faet e si immette quindi nella via Roma. Da qui prosegue verso nord-ovest attraverso il centro abitato di Cormans, lungo le strade comunali che segnano il piede della collina.

Superata la località di San Giovanni e Lucia, la frazione di Brazzano e la località di San Rocco di Brazzano, si immette, in prossimità di q. 71, sulla strada provinciale per Dolegna del Collio, che segue, in direzione Dolegna, fino ad incontrare il confine comunale del comune di Cormons. Procede quindi lungo detta linea di confine fino a raggiungere, sul Torrente Judrio, il confine tra la provincia di Gorizia e la provincia di Udine, che percorre verso sud fino al ponte di Pieris da dove la delimitazione è iniziata.

All'interno della zona di produzione sopra delimitata è da escludersi parte del territorio del confine del comune di Farra d'Isonzo sito sull'interno della delimitazione che segue: partendo dalle case Pusnar, il limite segue a norma la strada per Villanova di Farra, passando per quote 49-48. Da qui verso ovest, segue la strada per C. Bressan (q. 48) giunge a borgo dei Conventi (q. 46) e piega verso sud sulla strada per Farra d'Isonzo. Da Farra d'Isonzo (q. 45) segue ad ovest la strada per Borgo bearzat e prosegue sino ad incontrare in prossimità di Villa Zuliani, a q. 36 la strada Gradisca d'Isonzo - Borgo Zoppini. Di qui il limite piega versa nord-est fino a Borgo Zoppini, percorre poi la strada statale n. 351 fino alle case Pusnar, punto di partenza della linea di delimitazione.

Art. 4.

Norme per la viticoltura

Condizioni naturali dell'ambiente.

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione del vini «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» devono essere quelle normali della zona e atte a conferire alle uve le specifiche caratteristiche di qualità.

I vigneti devono trovarsi su terreni ritenuti idonei per le produzioni delle denominazione di origine di cui si tratta.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi o insufficientemente soleggiati (a di pianura alluvionale).

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti ubicati su terreni di favorevole giacitura, mentre sono da escludere i vigneti ubicati su terreni prevalentemente argillosi e privi di scheletro, quelli su terreni di risorgiva e su tutti i terreni non sufficientemente percolanti, umidi e freschi.

Densità d'impianto.

Per i vigneti atti a produrre i vini con Denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» nei nuovi impianti e i reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 in coltura specializzata.

Forme di allevamento e sesti di impianto.

I sesti di impianto e le forme di allevamento consentiti sono quelli già usati nella zona (Guyot, Guyot doppio, Cappuccina, Cordone speronato).

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

La Regione può consentire diverse forme di allevamento qualora siano tali da migliorare la gestione dei vigneti senza determinare effetti negativi sulle caratteristiche delle uve.

Sistemi di potatura.

La potatura deve essere adeguata ai sistemi di allevamento della vite ed alle produzioni proposte.

Irrigazione, forzatura.

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione, di soccorso.

Resa a ettaro e gradazione minima naturale.

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

i vigneti atti alla produzione del vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli Isonzo» non potranno produrre mediamente più di kg 4 di uva per ceppo per i vitigni Tocai friulano, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot e kg 3,70 di uva per ceppo per ogni altro vitigno.

A seconda del sesto di impianto si deve assicurare una produzione per pianta in relazione al numero di ceppi per ettaro al fine di non superare i limiti di produzione consentiti dal disciplinare.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare t 13 per i vigneti destinati alla produzione di Tocai friulana, Malvasia istriana, Verduzzo friulano e Merlot; t 12 per ettaro in coltura specializzata per tutte le rimanenti tipologie. Tali rese comunque determinano un quantitativo di vino per ettaro atto per l'immissione al consumo non superiore a ettolitri 91 per le tipologie Tocai friulano, Malvasia, Verduzzo friulano e Merlot e a ettolitri 84 per le altre tipologie di vino.

Per le tipologie «Isonzo del Friuli bianco» o «Friuli Isonzo bianco», «Isonzo del Friuli rosato» o «Friuli Isonzo rosato» e «Isonzo del Friuli rosso» o «Friuli Isonzo rosso» la produzione non deve superare quella prevista per i vitigni di appartenenza delle uve utilizzate. Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli lsonzo» devano essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi il 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Le uve devono assicurare a tutti i vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% vol.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5

Norme per la vinificazione

Zona di vinificazione.

Le operazioni di vinificazione del vini di cui all'art. 2 del presente disciplinare di produzione, possono essere effettuate nell'intero territorio della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'intero territorio della provincia di Gorizia nonché in quello dei comuni confinanti con la medesima e l'intero territorio del comune di Cervignano del Friuli in provincia di Udine.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione siano effettuate in cantine situate fuori dalla zona di produzione delle uve, ma nel territorio amministrativo della regione Friuli-Venezia Giulia, e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

La deroga di cui sopra è concessa dal Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione e comunicata all'Ispettorato repressione frodi ed alla Camere di commercio interessate.

La zona di spumantizzazione comprende l'intero territorio delle tre Venezie.

Arricchimento e colmature.

È consentita la correzione del mosti e del vini di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti all'Albo della stessa denominazione d'origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato a mezzo concentrazione a freddo a altre tecnologie consentite.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali leali e costanti atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

È consentita nella misura massima del volume del 15% la correzione dei mosti e del vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di uguale colore ottenuti da uve provenienti dai vigneti iscritti all'Albo della denominazione di origine controllata «Isonzo del Friuli» o «Friuli lsonzo».

Per tali correzioni non sona utilizzabili i mosti e i vini delle varietà «Moscato», «Traminer aromatico» e «Moscato rosa».

Elaborazione.

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «rosata» deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse ovvero con la vinificazione di un coacervo di uve rosse e bianche anche ammostate separatamente.

Per la tipologia «vendemmia tardiva» le uve devono avere subito un appassimento sulla pianta tale da assicurare ai vini ottenuti, un titolo alcolometrico volumico naturale minima non inferiore a 13% vol. ed essere raccolte non prima di trenta giorni dopo l'inizio del periodo vendemmiale.

Resa uva/vino e vino/ettaro.

Per tutti i vini «lsonzo del FriuIi» o «Friuli Isonzo» la resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuate aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, comprese le aggiunte occorrenti per l'elaborazione dei vini spumanti e frizzanti, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tali rese superino le percentuali sopra indicate, ma non oltre il 75%, le eccedenze non avranno diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detti limiti percentuali decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

II vino «vendemmia-tardiva» non deve superare la resa del 60%.

Art.6.

Caratteristiche al consumo

Le tipologie relative ai vini «Friuli Isonzo» a «Isonzo del Friuli» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: paglierino più o meno carico;

profumo: fruttato;

sapore: asciutto o amabile, vivace, di corpo, armonico, giustamente tannico e acido, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale mm.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l per vini tranquilli e 5,0 g/l per i frizzanti;

estratto non riduttore minima: 15 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Rosso:

colore: rosso vivace, rubino;

profumo leggermente erbaceo;

sapore: asciutto o amabile di corpo, pieno, armonico, tranquillo;

titolo alcotometrico volumico totale mm.: 10,50% vol;

acidità totale minima: 4.5 g/l per i vini tranquilli; 5,0 g/l per i frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 18 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Rosato:

colore: rosato tendente al cerasuolo tenue;

profumo: leggermente vinoso, gradevole caratteristico;

sapore: asciutto o amabile, pieno, fresco, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale mm. 10,50% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/I per i vini tranquilli e 5,0 g/1 per le tipologie frizzanti;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

È prevista la tipologia frizzante.

Vendemmia tardiva:

colore: giallo oro ambrato più o meno intenso;

profumo: intenso complesso di muschio;

sapore: dolce armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minima: 13,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale mm. 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/I;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Malvasia:

colore: paglierino;

profumo: gradevole;

sapore: asciutto, delicato gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale mm. 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Moscato giallo:

colore: caratteristico giallo paglierino;

profumo: tipico ed aromatico caratteristico;

sapore: aromatico amabile armonico tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minima: 10.50% vol;

acidità totale minima 4.5 g/I;

estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.

Pinot bianco:

colore: paglierino chiaro a leggermente dorato;

profumo: delicato, caratteristico, gradevole;

sapore: asciutto, vellutato, morbido, armonico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale min: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/b;

estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, con eventuali riflessi ramati;

profumo: caratteristico, gradevole;

sapore: secco, armonico, gradevole, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale min.: 11,00% vol;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minima: 15,0 g/I.

Riesling italico:

colore: paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Riesling:

colore: paglierino;

profumo: abbastanza intenso e caratteristico, delicato, gradevole;

sapore: asciutto, abbastanza di corpo, armonico, caratteristico, gradevole;

titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,6 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Sauvignon:

colore: dorato chiaro;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto, di corpo, vellutato, gradevole;

titolo alcolometrico voIumico totale mm.: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/I.

Tocai friulano:

colore: paglierino o dorato chiaro, tendente al citrino;

profumo: delicato e gradevole, con profumo caratteristico;

sapore: asciutto, caldo, pieno con leggero fonda aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale mm.. 10,50% vol.;

acidità totale minima: 4,0 g/l;

estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Traminer aromatico:

colore: paglierino carico;

profumo: gradevole con marcato aroma caratteristico;

sapore: asciutto, leggermente aromatico, intenso, caratteristico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano:

colore: dorato più o meno carico;

profumo: vinoso caratteristico fruttato;

sapore: asciutto, demisec, amabile o dolce fruttato, di corpo, lievemente tannico, tranquillo;

titolo alcolometrico volumico totale minima: 11,00% vol.;

acidità totale minima: 4,5 g/I;

estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.

Chardonnay spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico, di fruttato;
sapore: secco a amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 10,50% vol.;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.

Moscato giallo spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: giallo paglierino più a meno carico;
profumo: tipico aromatico caratteristico;
sapore: amabile o dolce armonico ed aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minima: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.

Pinot spumante:
spuma: fine, vivace, perlage persistente;
colore: paglierino brillante;
profumo: gradevole, caratteristico di fruttato;
sapore secco a amabile, gradevolmente fruttato, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale mm: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l estratto secco netto minima: 15,0 g/l.

Verduzzo friulano spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: dorato più o meno carico;
profumo: caratteristico di fruttato;
sapore: asciutto amabile a dolce di corpo leggermente tannico;
titolo alcolometrico volumico totale mm. 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 15,0 g/l.

Cabernet, Cabernet franc, Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
profumo: vinoso, intenso, gradevole, con profumo erbaceo caratteristico;
sapore: asciutto, di corpo, leggermente erbaceo, più evidente nel Cabernet franc, gradevole, vellutato;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.

Merlot:
colore: rubino;
profumo: caratteristico, gradevole;
sapore: asciutto, pieno, sapido, leggermente erbacea;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 10.50% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.

Franconia:
calore: rosso rubino;
profumo: vinoso ed armonico;
sapore: asciutto, leggermente fruttato ed erbaceo;
titolo alcotometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4.5 g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 gil.

Moscato rosa:
colore: rosato a giallo oro tendente al rosa;
profumo: di rosa fruttato;
sapore: aromatico amabile a dolce tranquillo;
titolo alcolometrico volumico totale minima: 10,50% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l.

Pinot nero:
colore: rosso rubino non molta intenso; profumo: caratteristico;
sapore: asciutto, un pò aromatico gradevole, leggermente, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4.g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.

Refosco dal Peduncolo rosso:
colore: rosso con tendenza al violaceo;
profumo: vinoso caratteristico;
sapore: asciutto, pieno, amarognolo;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.

Schioppettino:
colore: rosso rubino intenso, con eventuali sfumature granate;
profumo: vinoso caratteristico, con sentore di piccoli frutti;
sapore: asciutto, vellutato, caldo e pieno, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale mm.: 11,00% vol.;
acidità totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 18,0 g/l.

Rosso spumante:
spuma: fine e persistente; colore: rosso rubino;
profumo: fruttato gradevole;
sapore: secco o amabile, caratteristico;
titolo alcalometrico volumico totale mm. 11,00% vol;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minima: 15 g/l.

Moscato rosa spumante:
spuma: fine e persistente;
colore: rosato a giallo oro tendente al rosa;
profumo: caratteristico fruttato;
sapore: aromatico amabile a dolce;
titolo alcolometrico volumico totale mm. 11,00% vol.;
acidità totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore netto: 15,0 g/l.

È in facoltà del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzaziane delle denominati di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vini può rivelare gradevole sentore di legno.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

Qualificazioni:

Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. È tuttavia consentito l'uso

di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Menzioni facoltative:

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del colore, della varietà di vite, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

Località:

Il riferimento alle indicazioni geografiche a toponomastiche di unità amministrative, a frazioni, aree, zone, Iocalità, dalle quali provengono le uve, è consentito soltanto in conformità delle vigenti disposizioni in merito.

Caratteri e posizione in etichetta:

Le menzioni facoltative, esclusi i nomi e i marchi aziendali, possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

L'indicazione del vitigno in etichetta deve figurare in caratteri non superiori, in dimensioni ed ampiezza, a quelli utilizzati per indicare la denominazione stessa.

Tipo merceologico:

L'indicazione del contenuto zuccherino del prodotto per gli spumanti è obbligatoria nei limiti della normativa comunitaria; quella dei vini non spumanti è facoltativa per i tipi secchi a abboccati e obbligatoria per i tipi amabili a dolci.

Annata:

Nell'etichettatura del vini «lsonzo del Friuli» a «Friuli lsonzo» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge.

Art. 8.

Confezionamento

Tappatura e recipienti:

I vini di cui all'art. 1, immessi al consumo in recipienti di vetro di capacità non superiore a tre litri devono essere chiusi con tappo di sughero raso bocca, tappo a vite a altro materiale inerte consentito.

05A02014

Domanda di registrazione della denominazione «Jamón de Trevélez» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie C n. 51 del 1° marzo 2005, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dall'Asociación de industriales del Jamón de Trevélez, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto entrante nella categoria delle preparazioni di carni, denominato «Jamón de Trevélez».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - QTC III - via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

05A02242

Comunicato di rettifica relativo al decreto 20 gennaio 2005, recante: «Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.", ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Fagiolo di Sarconi"».

Nel terzo capoverso delle premesse del decreto 20 gennaio 2005, relativo ai controlli sulla indicazione geografica protetta «Fagiolo di Sarconi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2005, alla pag. 49, le parole «Limone di Sorrento», sono state sostituite dalle parole «Fagiolo di Sarconi».

05A02156

Comunicato di rettifica relativo al decreto 20 gennaio 2005, recante: «Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato "Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r. l.", ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta "Nocellara del Belice"».

Nel testo dell'art. 1 del decreto 20 gennaio 2005, relativo ai controlli sulla indicazione geografica protetta «Nocellara del Belice», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2005, alla pag. 49, le parole «denominazione di origine protetta», sono state sostituite dalle parole «indicazione geografica protetta».

05A02154

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lymphoglobuline»

Estratto determinazione n. 71 del 1° marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società IMTIX SANGSTAT S.A.S., con sede in Immeuble le Challenge, 58 avenue Debourg, Lyon, Francia.

Medicinale: LYMPHOGLOBULINE.

Confezione: A.I.C. n. 025148014 - «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino 5 ml, è ora trasferita alla società: Genzyme Europe B.V., con sede in Gooimeer, 3/30, Naarden, Olanda.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02180

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nizoral»

Estratto determinazione n. 75 del 1º marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Janssen Cilag S.p.A., con sede in via Michelangelo Buonarroti, 23, Cologno Monzese, Milano, con codice fiscale 00962280590.

Medicinale: NIZORAL.

Confezione:

A.I.C. n. 024964025 - «200 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 024964037 - «2% crema» tubo da 30 g;

A.I.C. n. 024964090 - «20 mg/g polvere cutanea» flacone da 30g (sospesa);

A.I.C. n. 024964138 - «20 mg/g shampoo» flacone da 80 g,

è ora trasferita alla società:

Centra Medicamenta OTC S.r.l., con sede in via Buonarroti Michelangelo, 23, Cologno Monzese, Milano, con codice fiscale 02605390968.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02178

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Alpravecs»

Estratto determinazione n. 76 del 1º marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Chemitalia S.r.l., con sede in viale Vittorio Veneto, 4, Milano, con codice fiscale 01993570124.

Medicinale: ALPRAVECS.

Confezione:

A.I.C. n. 035163017 - «0,25 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035163029 - «0,50 mg compresse» 20 compresse;

A.I.C. n. 035163031 - «1 mg compresse» 20 compresse,

è ora trasferita alla società:

Marvecs Services S.r.l., con sede in via Paracelso, 26, Agrate Brianza, Milano, con codice fiscale 02919050969.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02179

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Flumetol»

Estratto determinazione A.I.C. N/N. 140 del 1º marzo 2005

Titolare A.I.C.: Farmila-Thea Farmaceutici S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Settimo Milanese - Milano, via E. Fermi, 50 - c.a.p. 20019, Italia, codice fiscale 07486020154.

Medicinale: FLUMETOL.

Variazione A.I.C.: adeguamento standard terms.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si approva la modifica della denominazione delle confezioni già registrate, come di seguito indicato:

A.I.C. n. 023345059 - «semplice» collirio 10 ml 0,2% varia a «0,2% collirio, sospensione» flacone contagocce 10 ml;

A.I.C. n. 023345073 - «semplice» pomata oft. 5 g 0,1% varia a «0,1% unguento oftalmico» tubo da 5 g.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02177

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione e vendita dell'acqua minerale «Acetosella» alla società «STABIA.D.I. Mare S.r.l.»

Con decreto diregenziale n. 9/A.G.C. 12 settore 03 del 24 febbraio 2005, la società «STABIA.D.I. Mare S.r.l.» è stata autorizzata alla produzione e vendita dell'acqua minerale «Acetosella» in contenitori di PET nei nuovi volumi della capacità da lt 1 e lt 0,5.

05A02183

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla Sangemini S.p.a., in San Gemini, a utilizzare in miscela l'acqua proveniente dal nuovo pozzo denominato «F7», per l'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale «Antiche Sorgenti Umbre - Fabia».

Con determinazione dirigenziale n. 870 del 9 febbraio 2005 la Sangemini S.p.a., con sede in San Gemini (Terni), via Tiberina, 1, codice fiscale n. 03310050178 e partita I.V.A. n. 01226930558, è stata autorizzata a utilizzare in miscela, per l'imbottigliamento, l'acqua minerale proveniente dal pozzo denominato «F7».

05A02133

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 7 gennaio 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali, recante: «Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Emilia-Romagna». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2005).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 36, seconda colonna, nel penultimo capoverso, al quarto rigo, dove è scritto: «...Terenzo, *Tomolo* Valmozzola, ...», leggasi: «... Terenzo, *Tornolo* Valmozzola, ...».

05A02173

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501057/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale € **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale € **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale € **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale € **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:	
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale € **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale € **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:	
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale € **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale € **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:	
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale € **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale € **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale € **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale € **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale € **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale € **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale € **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale € **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 3 1 0 *

€ 1,00